



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Legge regionale di riordino del sistema cooperativistico”.

Testo ddl

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale ed economica della cooperazione per il rafforzamento della coesione sociale, dello sviluppo territoriale e dell'incremento occupazionale.
2. La Regione, in virtù delle proprie potestà, con la presente legge:
 - a) disciplina gli interventi di promozione, di sostegno e di consolidamento del movimento cooperativo e delle sue associazioni di rappresentanza cooperativistica;
 - b) valorizza il perseguimento della finalità mutualistica, il rispetto dei principi di gestione democratica dell'impresa e la tutela del carattere intergenerazionale del capitale umano ed economico dell'impresa cooperativa;
 - c) promuove lo sviluppo delle imprese cooperative, favorendone la nascita e il potenziamento, la realizzazione da parte loro di progetti d'innovazione e di sviluppo in generale della loro produttività e competitività sui mercati, con particolare riferimento alle iniziative aventi significative ricadute occupazionali;
 - d) riconosce il ruolo della cooperazione in ragione della finalità pubblica, della democraticità e dell'imprenditorialità che la contraddistinguono, disciplinando il suo albo regionale;
 - e) riconosce il ruolo e promuove la cooperazione di comunità;
 - f) disciplina le forme di collaborazione e supporto in materia di vigilanza sulle società cooperative, sui loro consorzi e su tutti gli enti cooperativi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), aventi sede legale nel territorio della Regione al fine di assicurarne, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

TITOLO II

Promozione, sostegno e consolidamento del movimento cooperativo. Concertazione delle politiche di sviluppo del sistema cooperativistico

Art. 2

Condivisione delle politiche per lo sviluppo della cooperazione

1. La Regione promuove e favorisce il confronto sulle politiche per lo sviluppo del tessuto produttivo costituito dagli enti cooperativi di qualsiasi forma e tipologia, col pieno coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza cooperativistica di cui agli articoli 3 e 4, attraverso la realizzazione di attività di studio e di ricerca relative alla cooperazione, con la costituzione di organi e commissioni che prevedano la stabile partecipazione delle stesse associazioni di cui sopra.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO III

Le associazioni di rappresentanza cooperativistica

Art. 3

Funzioni

1. La Regione riconosce il ruolo e promuove l'attività delle associazioni di rappresentanza cooperativistica con particolare riguardo alle attività di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo diretto ed indiretto delle cooperative aderenti, nonché di vigilanza sugli enti cooperativi.

Art. 4

Riconoscimento

1. Le associazioni di rappresentanza cooperativistica che intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge devono previamente ottenere il riconoscimento da parte della Regione.

2. L'associazione cooperativistica, per essere riconosciuta dalla Regione, deve:

- a) essere costituita in forma di associazione a norma dell'articolo 14 del codice civile;
- b) essere riconosciuta quale unica articolazione regionale di una associazione nazionale di rappresentanza riconosciuta da parte del ministero dello sviluppo economico;
- c) avere come oggetto sociale esclusivo l'attività di assistenza e promozione delle cooperative aderenti, nonché di valorizzazione dell'esperienza imprenditoriale e sociale cooperativa nel territorio;
- d) non perseguire finalità di lucro;
- e) poter disporre di un numero di revisori tale da garantire la regolare esecuzione delle revisioni cooperative sugli enti cooperativi ad essa aderenti;
- f) avere un'organizzazione di mezzi e di persone idonea ad esercitare le attività statutarie.

3. La Regione vigila sulle attività delle associazioni di rappresentanza cooperativistica riconosciute al fine di verificare la conformità della attività svolta rispetto ai propri fini statutari ed ai compiti ed alle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi aderenti ad essa delegati.

4. La Regione, sentita l'associazione di rappresentanza interessata, revoca il riconoscimento se l'associazione:

- a) ne fa espressa richiesta;
- b) perde i requisiti previsti per il riconoscimento;
- c) non si adegua, entro tre mesi dalla ricezione della relativa contestazione, alle eventuali prescrizioni di vigilanza a essa comunicate;
- d) commette irregolarità gestionali di particolare gravità.

5. L'associazione a cui è stato revocato il riconoscimento può richiederlo di nuovo, una volta trascorsi tre anni dalla revoca.

Art. 5

Contributi alle associazioni di rappresentanza cooperativistica

1. L'amministrazione regionale riconosce il ruolo delle associazioni di rappresentanza cooperativistica nell'attuazione delle politiche di sviluppo e promozione delle imprese cooperative e di diffusione dei principi cooperativi e ne promuove, sostiene e valorizza le iniziative nel territorio della Regione.

2. Al fine di supportare l'azione delle associazioni di rappresentanza cooperativistica, l'amministrazione regionale può concedere contributi e finanziamenti, rapportati alla effettiva capacità rappresentativa di ciascuna di esse, finalizzati a sostenere le attività istituzionali delle stesse nonché le specifiche iniziative volte alla diffusione della cultura e del modello cooperativo come strumenti di sviluppo socioeconomico delle comunità della Sardegna:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e delle loro erogazioni, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) una quota dei finanziamenti o dei contributi sia destinata alle associazioni di rappresentanza cooperativistica in proporzione al numero delle cooperative associate effettivamente revisionate nel biennio precedente;
- b) una quota dei finanziamenti o dei contributi sia destinata alle associazioni di rappresentanza cooperativistica in proporzione al valore della produzione delle cooperative associate;
- c) una quota dei finanziamenti o dei contributi sia destinata alle associazioni di rappresentanza cooperativistica in proporzione al numero dei soci operatori;
- d) una quota dei finanziamenti sia destinata alle associazioni di rappresentanza cooperativistica in proporzione al volume del costo del lavoro aggregato dei dipendenti effettivamente occupati nelle cooperative medesime associate;
- e) una quota dei finanziamenti o dei contributi sia destinata alle associazioni di rappresentanza cooperativistica in considerazione del numero delle sedi operative presenti sul territorio della Regione.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipatamente alle associazioni di rappresentanza cooperativistica una quota dello stanziamento annuale.

TITOLO IV

Commissione regionale per il sistema cooperativistico

Art. 6

Istituzione della commissione regionale per il sistema cooperativistico

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, è istituita presso gli uffici di quest'ultimo la commissione regionale per il sistema cooperativistico, così composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di cooperazione o un suo delegato appartenente all'ufficio di gabinetto, che assume le funzioni di presidente;
- b) dal direttore generale dell'assessorato regionale competente in materia di cooperazione o da un suo delegato, con qualifica dirigenziale;
- c) dal direttore del servizio competente in materia di cooperazione;
- d) da un rappresentante effettivo e un suo supplente, designato da ciascuna delle associazioni di rappresentanza cooperativistica riconosciute ai sensi della presente legge;
- e) dal consigliere di parità previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 24).

2. Quando la commissione per il sistema cooperativistico delibera sulla cooperazione sociale, la sua composizione è incrementata da:

- a) da un dirigente o da suo delegato, con qualifica di funzionario di area D, dell'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali;
- b) dal direttore generale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) o da un suo delegato;
- c) dal direttore dell'ispettorato interregionale del lavoro competente per la Sardegna o da un suo delegato.

3. La commissione per il sistema cooperativistico:

- a) esprime motivati pareri consultivi non vincolanti sulla materia cooperativistica, a seguito di richiesta di uno o più dei propri componenti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) propone alla Giunta regionale l'adozione di nuove iniziative in materia di incentivazione della cooperazione;
 - c) esamina, annualmente, lo stato delle agevolazioni concesse dalla Regione alle società cooperative;
 - d) esprime un parere consultivo non vincolante sui criteri di finanziamento e sulle altre forme di incentivi a favore delle cooperative da sottoporre a successiva deliberazione della Giunta regionale nonché nelle altre ipotesi previste dalla presente legge.
4. In materia di cooperazione sociale, la commissione:
- a) esprime pareri obbligatori ma non vincolanti e proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale;
 - b) segue l'andamento e lo sviluppo delle cooperative sociali nel territorio della Regione;
 - c) verifica lo stato dei rapporti fra le cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni;
 - d) esegue il monitoraggio relativamente alle attività delle cooperative sociali con riferimento al mercato del lavoro, alla formazione professionale e agli andamenti occupazionali;
 - e) svolge rilievi e analisi circa gli standard qualitativi e l'efficienza dei servizi erogati;
 - f) esprime pareri obbligatori ma non vincolanti alla Giunta regionale sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui all'articolo 26 nonché nelle altre ipotesi previste dalla presente legge;
 - g) esprime pareri obbligatori ma non vincolanti alla Giunta regionale sugli schemi di convenzione-tipo di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge;
 - h) esamina, annualmente, lo stato dei rapporti fra la cooperazione sociale e le pubbliche amministrazioni anche per ciò che riguarda l'attuazione delle disposizioni di legge in materia di stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche ed integrazioni;
5. La commissione per il sistema cooperativistico è convocata dal Presidente.
6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I supplenti partecipano alla seduta in caso di assenza dei componenti effettivi;
9. Su invito del presidente, possono partecipare alle riunioni della sezione, senza diritto di voto, altri soggetti, in qualità di portatori di interessi;
10. Le deliberazioni della Commissione per il sistema cooperativistico sono verbalizzate da un segretario nominato dal Presidente.

TITOLO V

Promozione, sostegno e consolidamento del movimento cooperativo

Art. 7

Tipologie di interventi a favore delle imprese cooperative

1. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Regione, i suoi enti costituenti il sistema Regione e gli enti pubblici territoriali della Regione sostengono gli interventi previsti dalla presente legge a favore delle cooperative aventi sede legale nel proprio territorio attraverso:
- a) la concessione di garanzie;
 - b) l'erogazione di finanziamenti agevolati;
 - c) l'apporto di capitale di rischio;
 - d) la concessione di contributi anche a fondo perduto per investimenti e/o costi di gestione;
 - e) la concessione di contributi per le spese relative a programmi di formazione professionale e riqualificazione imprenditoriale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- f) il finanziamento di progetti realizzati in partenariato, anche internazionale, tra cooperative volti a sviluppare un progetto strategico comune, finalizzato ad accrescere l'attrattività e la competitività delle stesse cooperative;
- g) progetti di sostegno alla nascita (Start up) e allo sviluppo (tutoring) di nuove imprese cooperative, con particolare riguardo alle cooperative in fase di costituzione e/o già costituite da lavoratori di aziende in crisi o in difficoltà di continuità aziendale, operanti in tutti i settori (imprese rigenerate dai lavoratori in forma di cooperativa).
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono determinati i regimi d'aiuto, le modalità ed i criteri di utilizzo dei finanziamenti assegnati per gli interventi di cui al comma 1.
3. È attribuita priorità ai progetti che consentono un incremento dei livelli occupazionali.
4. La Regione promuove altresì la realizzazione di programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa che integrino una pluralità di iniziative coordinate che possono prevedere la partecipazione eventuale di enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, fondazioni bancarie ed altri enti interessati, oltre che le stesse associazioni di rappresentanza cooperativistica riconosciute ai sensi della presente legge.
5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono erogati nel rispetto delle modalità e dei criteri di ammissibilità stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, previo il parere di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d).
6. Al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore di cui alla presente legge, la cooperativa attesta il possesso dei requisiti mutualistici con la presentazione del certificato di revisione, o dell'attestazione di revisione, relativo all'ultima revisione compiuta in via ordinaria.

TITOLO VI

Cooperative sociali

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 8

Definizione di cooperative sociali

1. Le cooperative sociali operano, ai sensi della legge n. 381 del 1991, senza fine di lucro con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone attraverso:
- a) la gestione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari ed educativi e sanitari, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché di formazione professionale ed educazione permanente;
- b) la gestione di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
2. Fra le cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 rientrano altresì quelle che svolgono anche attività di terapia occupazionale, ospitano tirocini formativi e lavoro protetto per persone svantaggiate difficilmente occupabili in attività produttive e che necessitano di una progettazione innovativa integrata finalizzata ad assicurare loro attività lavorative, anche sostenute dalla pubblica amministrazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Alle cooperative sociali si applicano le norme relative agli specifici settori in cui le stesse cooperative operano, se compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 381 del 1991.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 381 del 1991.

CAPO II

Albo regionale delle cooperative sociali

Art. 9

Albo regionale delle cooperative sociali

1. L'Albo regionale delle cooperative sociali, già istituito presso l'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale in attuazione dell'articolo 2, della legge regionale 16 aprile 1997, n. 16, si articola nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
 - b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
 - c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da soggetti giuridici costituiti quali cooperative sociali, in conformità all'articolo 8 della legge n. 381 del 1991.
2. Le cooperative sociali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 1, possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'albo regionale alle seguenti condizioni:
 - a) l'organizzazione della cooperativa sociale preveda una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate;
 - b) le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, sono tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché sono espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;
 - c) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 è determinata avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B.
3. Per le cooperative sociali aventi sede sul territorio regionale, l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 8 comma 1, lettera a), e per le attività di inserimento lavorativo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale di settore.
4. Le cooperative aventi sede al di fuori del territorio regionale possono concorrere all'affidamento dei servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e delle attività di inserimento lavorativo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), solo se soddisfano i medesimi requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo regionale.
5. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni con la Regione, con gli altri enti appartenenti al sistema Regione, con le aziende del servizio sanitario regionale, gli enti locali, singoli o associati, di cui all'articolo 20.
6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la fruizione di agevolazioni e benefici nonché per l'utilizzo di ogni forma di collaborazione prevista dalla vigente normativa regionale a favore delle cooperative sociali.
7. Le cooperative sociali già iscritte all'Albo regionale previsto dalla legge regionale n. 16 del 1997 transitano automaticamente e senza soluzione di continuità nell'Albo di cui al presente articolo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 10

Contenuto dell'albo regionale delle cooperative sociali

1. L'albo si articola nelle suddivisioni per sezioni indicate al comma 1 dell'articolo 9 e sono registrati i seguenti dati essenziali relativi alle cooperative sociali:

- a) iscrizione nelle sezioni A, B, C;
- b) il codice fiscale, partita IVA e la denominazione della cooperativa sociale;
- c) la sede legale;
- d) la sede operativa o le sedi operative;
- e) sezione di appartenenza (mutualità prevalente di diritto), categoria (cooperativa sociale) e categoria relativa all'attività esercitata nell'albo nazionale delle cooperative;
- f) data e provvedimento di iscrizione all'albo;
- g) settore di attività e tipo di servizio svolto;
- h) contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- i) data dell'ultima revisione ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 2002 per le sole cooperative già iscritte;
- l) estremi dell'eventuale atto di cancellazione o di modificazione degli aspetti essenziali della cooperativa sociale.

Art. 11

Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale le cooperative sociali richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere sede legale o operativa in Sardegna;
- b) essere iscritte all'albo nazionale delle cooperative nella sezione «Mutualità prevalente di diritto», categoria «Sociale» e nella categoria dell'attività esercitata;
- c) avere nel proprio statuto la previsione che dichiari l'assenza di fini di lucro e che stabilisca finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità attraverso l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) in conformità alla normativa vigente;
- d) avere la base sociale conforme alle vigenti normative, con particolare riferimento all'articolo 2 della legge n. 381 del 1991;
- e) possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente per l'attività intrapresa alla data di presentazione della domanda;
- f) rispettare le norme in materia di contratto collettivo di lavoro e assolvere agli obblighi previdenziali e assicurativi;
- g) aver depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio, se dovuto, il regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
- h) aver depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio;
- i) aver redatto il bilancio di responsabilità sociale;
- l) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente;
- m) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che nei confronti dei soci della cooperativa sociale non sono stati adottati provvedimenti comportanti le decadenze di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

n) avere indicato alla camera di commercio le attività prevalenti, primarie e secondarie coerenti con la sezione della quale si chiede l'iscrizione.

2. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B, oltre a quanto riportato al comma 1, devono avere almeno il 30 per cento dei lavoratori in condizione di svantaggio. Tali lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa medesima. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione a ciò abilitata o da una struttura accreditata a tale funzione. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B, se già non posseggono questo requisito, devono raggiungere il 30 per cento di persone assunte in condizione di svantaggio entro un anno dalla data di iscrizione.

3. Lo status di "lavoratore svantaggiato" che rileva ai fini del rispetto della percentuale di cui al comma 2, è determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a) e b).

4. Le cooperative che svolgono attività sia di tipo A che di tipo B possono chiedere l'iscrizione sia nella sezione A che nella sezione B in presenza delle condizioni indicate all'articolo 9, comma 2.

5. I consorzi che chiedono l'iscrizione nella sezione C devono avere la compagine sociale composta per almeno il 70 per cento da cooperative sociali iscritte all'albo regionale.

6. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, i consorzi nazionali con sede legale in Sardegna, documentano che le cooperative sociali e i consorzi aderenti sono iscritti al corrispondente albo regionale della Regione di appartenenza, se esistente.

7. Le modalità operative per la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo regionale sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

8. Acquisita l'istanza, l'amministrazione regionale adotta la determinazione finale di iscrizione o di rigetto della domanda, entro sessanta giorni dalla data di ricezione, salvo richieste istruttorie.

9. In quest'ultima ipotesi, il termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni che decorrono dal ricevimento delle integrazioni richieste;

10. La determinazione di iscrizione all'albo regionale è comunicata immediatamente alla cooperativa sociale richiedente, al comune ove ha la propria sede legale nonché alla camera di commercio, all'INPS, all'agenzia delle entrate e all'ufficio territoriale del lavoro competenti per territorio mediante modalità telematica.

Art. 12

Mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale

1. Al fine di mantenere l'iscrizione all'albo, le cooperative sociali iscritte, hanno l'obbligo di trasmettere:

a) dal 1° giugno al 31 luglio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, i dati dai quali risulti la permanenza dei requisiti e previsti a pena di cancellazione dall'articolo 14;

b) entro trenta giorni, l'eventuale modifica degli atti concernenti le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo.

2. Le cooperative sociali hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione, su sua richiesta, la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale e agli occupati.

Art. 13

Definizione di soggetto svantaggiato

1. Ai fini della presente legge, si considerano persone svantaggiate:

a) i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991;

b) i soggetti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, numeri 4 e 99 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE, esclusivamente nell'ambito di specifici programmi di inserimento lavorativo istituiti dalle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini della fruizione degli sgravi previdenziali di cui alla legge n. 381 del 1991, rilevano esclusivamente i lavoratori svantaggiati di cui al comma 1, lettera a).

Art. 14

Cancellazione dall'albo regionale

1. La cancellazione dall'albo regionale è disposta con determinazione del direttore di servizio competente dell'assessorato regionale competente in materia di cooperazione, nei seguenti casi:

- a) a seguito di espressa richiesta da parte del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio;
- b) nel caso di scioglimento della cooperativa o inattività per un periodo superiore a ventiquattro mesi o cancellazione dall'albo nazionale delle cooperative di cui al decreto del ministro delle attività produttive 23 giugno 2004 (Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile), anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 2002;
- c) se non è stato possibile effettuare, per responsabilità imputabili al soggetto iscritto, le ispezioni ordinarie e straordinarie previste ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 2002;
- d) se la cooperativa non ha provveduto al riequilibrio della compagine sociale così come prescritto all'articolo 2, comma 2 della legge n. 381 del 1991, entro i sei mesi successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto accertamento;
- e) se la cooperativa iscritta nella sezione B non ha provveduto al riequilibrio della percentuale delle persone svantaggiate come definite all'articolo 13, entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto accertamento;
- f) in tutti gli altri casi in cui sono venuti meno i requisiti essenziali che hanno consentito l'iscrizione, nonché per l'eventuale mancato adeguamento alle prescrizioni indicate per ciascuna cooperativa in sede di controllo;
- g) nel caso in cui la cooperativa non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 12;
- h) nel caso in cui la cooperativa applica condizioni economiche e normative inferiori da quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- i) non ha documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente.

2. La cancellazione dall'albo regionale è comunicata immediatamente al comune dove ha la propria sede legale, alla camera di commercio, all'INPS, all'agenzia delle entrate e all'ufficio territoriale del lavoro della provincia dove ha sede legale la cooperativa sociale interessata nonché alla stessa cooperativa sociale mediante modalità telematica.

3. Prima di procedere alla formale adozione del provvedimento di cancellazione, il servizio competente dell'assessorato regionale competente in materia di cooperazione comunica alla cooperativa sociale i motivi che giustificano tale determinazione, indicando il termine di trenta giorni, entro il quale la cooperativa sociale può produrre eventuali controdeduzioni, che il servizio ha l'obbligo di valutare nella propria decisione finale.

4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3, la cooperativa sociale può anche provvedere all'adempimento con efficacia sanante della carenza rilevata dal servizio.

5. Se la carenza riguarda il numero dei lavoratori svantaggiati sceso al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori della cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma 2 dell'articolo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2 della legge n. 381 del 1991, superiore al 50 per cento dei soci, la cooperativa sociale può evitare la cancellazione se riequilibra le percentuali nei limiti di legge entro sei mesi dalla data in cui è stata comunicata la irregolarità, come previsto dal comma 1, lettere d) ed e);

6. La cancellazione dall'albo regionale comporta la decadenza dei benefici previsti dalla normativa regionale. Per le cooperative sociali di tipo B la cancellazione comporta inoltre:

a) l'impossibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991;

b) la risoluzione delle convenzioni in atto, stipulate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991, fatta salva la facoltà, da parte dell'amministrazione interessata, di disporre con proprio provvedimento la prosecuzione del rapporto fino alla sua scadenza naturale.

7. La procedura di cancellazione può essere attivata d'ufficio oppure su impulso di altro ente pubblico o associazione cooperativistica riconosciuta ai sensi della presente legge.

**Art. 15
Controlli**

1. Il servizio dell'assessorato regionale competente in materia di cooperazione, a cui è affidata la gestione dell'albo svolge le attività di controllo su base campionaria secondo le percentuali minime e le modalità definite con determinazione dello stesso servizio, da adottarsi all'inizio di ogni anno, per verificare l'effettivo possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo da parte delle cooperative sociali.

2. Il servizio può procedere a controlli mirati ogniqualvolta ne ravvisi l'utilità;

3. Il servizio trasmette gli esiti della verifica e degli accertamenti effettuati alle autorità competenti, in caso di esito negativo.

**Art. 16
Ricorso gerarchico**

1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione, o di cancellazione, dall'albo è ammesso ricorso gerarchico al direttore generale dell'assessorato regionale competente in materia di cooperazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

2. Il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato.

3. La presentazione del ricorso sospende automaticamente gli effetti della cancellazione fino alla pronuncia e verrà deciso nei successivi trenta giorni.

CAPO III

Raccordo con l'attività dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale ed educazione permanente e di inserimento lavorativo

Art. 17

Raccordo con le attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative

1. La Regione promuove l'integrazione degli interventi e dei servizi sociali, sanitari, assistenziali ed educativi nel proprio territorio e incentiva la collaborazione e l'integrazione tra il settore sociale e il settore sanitario, individua i settori di intervento nei quali le è riconosciuto un ruolo particolare in forza delle sue caratteristiche precipue che la qualificano, nel rispetto delle prerogative degli enti competenti e delle relative discipline di settore.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. In applicazione di quanto previsto al comma 1 e in riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione e alla legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), la Regione sostiene il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconoscendo alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella progettazione e programmazione dei servizi sociali, nell'attuazione degli interventi sociali e nella verifica sistematica dei risultati delle prestazioni realizzate.

3. Per il sostegno e il coinvolgimento della cooperazione sociale la Regione e gli enti locali promuovono azioni volte a sostenerne le capacità progettuali ed imprenditoriali e a favorirne la partecipazione all'esercizio della funzione pubblica.

Art. 18

Raccordo con le attività di formazione professionale

1. Nell'ambito degli atti di programmazione, in materia di formazione professionale, la Regione e gli altri enti del sistema Regione, nonché le aziende sanitarie e gli altri enti locali prevedono strumenti volti a favorire:

a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture del sistema formativo regionale e le cooperative sociali, concernente la formazione di base, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori anche con riferimento alle professionalità impegnate nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, privilegiando le attività finanziabili mediante ricorso al fondo sociale europeo e ad altre provvidenze comunitarie;

c) autonome iniziative delle cooperative sociali finalizzate all'aggiornamento professionale del personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori, attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in particolare alle attività formative svolte in forma associata fra le cooperative sociali medesime. Tali interventi si collocano nell'ambito delle iniziative di formazione continua, promosse dalla Regione e dalle province e/o, in quanto compatibili, nei programmi nazionali e dell'Unione europea in materia.

2. La Regione, previa consultazione con la sezione della cooperazione sociale di cui all'articolo 6, può individuare nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e riconoscere esperienze e profili professionali innovativi già esistenti nei servizi alla persona ovvero funzionali a questi. A tal fine, ad integrazione delle figure presenti nel repertorio regionale delle qualifiche (RRPQ), possono essere delineate nuove qualifiche in base alle norme regionali vigenti in materia di standard professionali e di certificazione.

3. Per la formazione dei propri operatori e dei propri amministratori, le cooperative sociali e i loro consorzi, possono realizzare autonome attività di formazione professionale in collaborazione con gli organismi di formazione professionale accreditati.

Art. 19

Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. Nell'ambito della legislazione statale e regionale vigente, la Regione riconosce alle cooperative sociali un ruolo privilegiato nell'attuazione delle politiche attive del lavoro, in particolare per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione.

2. La Regione esalta il ruolo indispensabile della cooperazione sociale nelle politiche di inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati, attraverso un modello di sviluppo sociale che contemperi le differenze e le valorizzi al fine di favorire l'inclusione sociale e contrastare ogni disegualianza.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CAPO IV

Attività di copianificazione degli enti pubblici con le cooperative sociali

Art. 20

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alla Regione ed agli enti che costituiscono il sistema Regione ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni nonché agli enti locali e alle aziende sanitarie.
2. Gli enti locali, anche organizzati in forma associata, nelle forme previste dalla vigente normativa, possono applicare le disposizioni di cui al presente capo nell'esercizio dell'azione amministrativa.
3. La Regione può supportare gli enti locali, nelle forme previste dall'ordinamento, ai fini dell'applicazione della presente legge, anche mediante appositi accordi o protocolli d'intesa.

Art. 21

Coprogrammazione e coprogettazione

1. In conformità all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, la Regione e gli altri enti di cui all'articolo 20, comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017, garantiscono la compartecipazione attiva delle cooperative sociali e delle loro associazioni di rappresentanza cooperativistica nell'attività pianificatoria, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare quelli relativi alla programmazione e realizzazione dei sistemi integrati dei servizi alla persona.
2. Il principio di cui al comma 1 è realizzato in modo da dare un'effettiva possibilità di partecipazione a tutte le cooperative sociali e agli altri enti del terzo settore interessati.
3. Mediante la coprogrammazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono rilevati i bisogni della comunità di riferimento, le possibili azioni, risorse, tempi e modalità di coinvolgimento delle cooperative sociali e degli altri enti del terzo settore. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono disciplinare il procedimento di coprogrammazione nel rispetto del principio di autonomia organizzativa e regolamentare e garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e giusto procedimento, previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
4. La coprogettazione è finalizzata alla definizione e alla eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o di interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti.
5. Ai fini dell'attivazione delle procedure per la coprogettazione, sono garantiti i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza, semplificazione degli oneri amministrativi del procedimento amministrativo, tracciabilità dei flussi finanziari e divieto del conflitto di interesse;
 - b) gli avvisi pubblici di indizione delle procedure ad evidenza pubblica predeterminano gli elementi essenziali della coprogettazione, con particolare riguardo all'ambito oggettivo e soggettivo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dell'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, alla durata e agli esiti attesi, nonché le modalità di compartecipazione allo sviluppo delle attività;

c) la proposta di coprogettazione può essere di iniziativa pubblica e privata; la proposta di coprogettazione di iniziativa privata è preliminarmente valutata ai fini dell'eventuale dichiarazione di interesse pubblico ed è pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ente interessato e della Regione anche al fine dell'eventuale comparazione fra proposte concorrenti;

d) i rapporti fra le parti sono regolati mediante convenzione;

e) a seguito della conclusione delle attività di coprogettazione l'ente affidante pubblica nel proprio sito internet istituzionale gli esiti dell'attività.

6. Ferma restando la normativa specifica in materia di accreditamento dei servizi alla persona, i soggetti pubblici di cui all'articolo 20, comma 1, possono istituire regimi di accreditamento ai fini della coprogettazione nell'ambito dei propri ordinamenti.

7. L'accreditamento di cui al comma 6 garantisce, oltre a quanto previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017, il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e giusto procedimento e la predeterminazione da parte dell'ente procedente dell'oggetto dell'accreditamento, dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, delle condizioni economiche per l'esecuzione del servizio o per lo svolgimento dell'attività, delle modalità di disciplina e di funzionamento dell'elenco dei soggetti accreditati e degli elementi essenziali della convenzione per l'affidamento del servizio o dell'attività.

Art. 22

Convenzioni

1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, con deliberazione della Giunta regionale, convenzioni tipo, rispettivamente per disciplinare i rapporti tra gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica e le cooperative sociali in materia di:

a) gestione di servizi sociali, socio sanitari, socio assistenziali, socio educativi e di formazione professionale ed educazione permanente, riservati alle cooperative sociali di tipo A;

b) fornitura di beni e servizi di cui all' articolo 5 della legge n. 381 del 1991, riservati alle cooperative sociali di tipo B.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i criteri per la determinazione dei corrispettivi.

3. L'ambito di riferimento, per l'identificazione dei servizi sociali, è enucleato dalla normativa statale e regionale di settore.

4. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione degli interventi, le convenzioni relative a servizi, caratterizzati da prestazioni ricorrenti, hanno durata pluriennale, con verifiche annuali.

5. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della legge sono uniformate agli schemi di convenzione tipo di cui agli articoli 23 e 24, entro un anno dalla data della loro approvazione da parte della Giunta regionale.

Articolo 23

Convenzioni tipo con cooperative iscritte alla sezione A

1. L'erogazione dei servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi, previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera a) da parte delle cooperative sociali iscritte alla sezione A dell'albo regionale avviene con le seguenti modalità:

a) in regime di autorizzazione e accreditamento secondo la disciplina statale e regionale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) mediante coprogettazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21;
 - c) a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa statale, regionale e dei principi contenuti nel presente articolo.
2. Le convenzioni tipo, per la gestione di servizi da parte di cooperative iscritte alla sezione A dell'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici:
 3. Considerata la natura specifica delle prestazioni, nelle gare per l'affidamento di servizi socio assistenziali, socio sanitari, socio educativi, si procede all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi quali il prezzo, la qualità del progetto, l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi ed altri eventuali criteri individuati in relazione al particolare servizio da affidarsi.
 4. In ogni caso, va esclusa l'aggiudicazione unicamente secondo il criterio del prezzo più basso.

Art. 24

Affidamento alle cooperative sociali iscritte alla sezione B di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e convenzioni tipo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la Regione, gli enti del sistema Regione e gli enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito dell'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 ed in conformità con quanto previsto dalla legge n. 381 del 1991, riservano in favore delle cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale una quota non inferiore al tre per cento e non superiore all'otto per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti di importo inferiore alla suddetta soglia relativi a servizi strumentali ad alta intensità di manodopera previsti nella programmazione annuale di riferimento, mediante specifica segnalazione nell'ambito del procedimento di programmazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed in conformità con quanto previsto dalla legge n. 381 del 1991, gli enti locali, singoli o associati, nell'ambito dell'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016, possono riservare, in favore delle cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo, una quota non inferiore al tre per cento e non superiore all'otto per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti di importo inferiore alla soglia relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera previsti nella programmazione annuale di riferimento.
3. Nell'ambito dello svolgimento delle procedure negoziate di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, al fine della scelta degli operatori economici da invitare, possono svolgere le indagini di mercato, oppure possono istituire e disciplinare appositi elenchi speciali aperti riservati alle cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale articolati per settori merceologici.
4. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui al comma 1, per l'individuazione degli operatori economici, il principio di rotazione degli inviti può essere subordinato all'attuazione della finalità dell'inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate.
5. Il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti svantaggiati è valutato, ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità.
6. Le convenzioni tipo, oltre a quanto previsto dall'articolo 23, indicano il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura ed il relativo monte ore di lavoro mensile.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

7. Allo scopo di poter valutare che l'attività oggetto della convenzione sia effettivamente finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, i criteri per determinare il numero dei lavoratori svantaggiati da impiegare sono stabiliti, sia in relazione all'entità e la natura della fornitura, sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo e di supporto. Per ogni persona svantaggiata è adottato uno specifico progetto.

8. Oltre a quanto stabilito dai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7, per la scelta fra più offerte provenienti da cooperative sociali, fatti salvi i principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, gli enti pubblici appaltanti valutano secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) la continuità del programma terapeutico e di inserimento sociale;
- b) la creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
- c) il legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all'ambito di intervento della cooperativa.

9. Le stazioni appaltanti prevedono specifiche attività di verifica della documentazione idonea ad attestare la qualità di lavoratore svantaggiato per ogni unità impiegata e del relativo progetto individuale di inserimento lavorativo.

10. Nel provvedimento con cui si approvano e stipulano le convenzioni di cui al presente articolo si dà atto del rispetto dei criteri indicati nel precedente comma 8.

11. I consorzi, iscritti alla sezione C dell'albo regionale, che abbiano stipulato una convenzione, ai sensi del presente articolo, affidano l'esecuzione della relativa fornitura, esclusivamente, a cooperative iscritte alla sezione B.

Art. 25

Clausole sociali di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 50 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sulle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, la Regione, gli enti del sistema Regione, le aziende del servizio sanitario regionale e gli enti locali, nell'ambito della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui alla normativa sui contratti pubblici, riservano una percentuale annua non inferiore al tre per cento e non superiore all'otto per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera per l'inserimento negli atti di gara di idonea clausola sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati, mediante specifica segnalazione nell'ambito del procedimento di programmazione.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 50 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sulle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, gli enti locali, singoli o associati, nell'ambito della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui alla normativa sui contratti pubblici, possono riservare una percentuale del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera per l'inserimento negli atti di gara idonea clausola sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati.

CAPO V

Strumenti di sostegno per le cooperative sociali

Art. 26

Interventi a favore delle cooperative sociali

1. La Regione, oltre che attraverso gli strumenti di sostegno previsti dall'articolo 8 a favore di tutte le tipologie di imprese cooperative, sostiene ed incentiva la cooperazione sociale, promuovendo, in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

particolare, la valorizzazione delle cooperative sociali che perseguono finalità conformi o complementari con l'interesse pubblico allo sviluppo del territorio e all'inclusione sociale.

2. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi possono essere concessi:

a) contributi per le spese di costituzione e di avvio dell'attività, sia in conto capitale che in conto gestione;

b) contributi per l'acquisto o la realizzazione di particolari attrezzature e strumenti di lavoro specificamente finalizzati a favorire l'attività lavorativa dei soci o dei dipendenti svantaggiati o portatori di handicap;

c) contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate ed assunte a tempo indeterminato, come definite dall'articolo 14, comma 1, lettere a) e b) e finalizzati a favorirne l'inserimento lavorativo.

3. Agli enti pubblici che stipulano convenzioni con le cooperative sociali o con i loro consorzi, ai sensi della presente legge, può essere concesso un contributo per l'adattamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone portatrici di handicap che hanno un contratto di lavoro dipendente presso le cooperative sociali affidatarie.

4. Alle cooperative sociali che presentano progetti volti a sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi già in atto può essere concesso un contributo sulle spese riconosciute ammissibili sulla base di apposite convenzioni di innovazione e sviluppo.

5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono erogati nel rispetto delle modalità e dei criteri di ammissibilità stabiliti con deliberazioni della Giunta regionale.

TITOLO VII

Cooperative di comunità

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 27

Funzione

1. La Regione, al fine di valorizzare le risorse umane, sociali ed economiche e le vocazioni proprie del territorio, nonché per rafforzare politiche di riequilibrio e coesione sociale, riconosce il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità quale strumento di sviluppo dell'economia civile, basato su crescita, innovazione e qualità, in particolare per le comunità sarde a rischio di impoverimento sociale e/o demografico con particolare riferimento alle aree interne del territorio.

Art. 28

Definizioni e norme di riferimento

1. Ai fini della presente legge, ed in assenza di norme statali che le riconoscano, si definiscono cooperative di comunità le società cooperative che hanno per scopo il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità di cui costituiscono proiezione, con l'accrescimento delle occasioni di lavoro, e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi volti al soddisfacimento diretto dei bisogni dei cittadini che vi appartengono oppure a consentire il loro approvvigionamento, sopperendo a lacune non colmabili attraverso il normale ricorso alle attività economiche di mercato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative valorizzano le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni culturali, ambientali e comuni presenti nella comunità.
3. Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e sono iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e 233–sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
4. Le cooperative di comunità possono essere costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le caratterizza.
5. Le cooperative di comunità possono anche svolgere attività riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) e in questi casi assumono la forma di cooperative sociali. Queste ultime devono però soddisfare il requisito di cui al comma 1 ossia devono assolvere ai bisogni della comunità, direttamente o in via strumentale, qualora questi non possono trovare normale fruizione attraverso il mercato.
6. In nessun caso le cooperative di comunità esercitano attività economiche in concorrenza con le altre imprese localizzate nel territorio di riferimento.
7. In presenza delle condizioni legittimanti, le cooperative di comunità possono iscriversi nell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 9 nonché nel Registro unico nazionale del Terzo settore, gestito in ambito territoriale dalla Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Art. 29

Compagine sociale

1. Le tipologie di soci delle cooperative di comunità sono le stesse previste dalla normativa statale in materia di cooperazione che appartengono alla comunità interessata o che operano a vario titolo con essa, eleggendola come propria, salvo le precisazioni che seguono.
2. Possono diventare soci delle cooperative di comunità:
 - a) le persone fisiche, residenti nel territorio di riferimento della cooperativa;
 - b) gli enti del terzo settore definiti dall'articolo 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), devono avere la sede legale nella comunità interessata svolgere attività compatibili con gli scopi perseguiti dalla cooperativa di comunità.
4. I soci di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono rivestire la qualifica di soci, soci sostenitori soci utenti.
5. Le cooperative di comunità non possono distribuire utili di esercizio tra i soci.
6. Possono assumere la qualifica di soci anche gli enti pubblici che hanno una sede nel territorio di riferimento della cooperativa e che si obbligano a supportare la cooperativa mediante conferimenti di capitale, contributi economici o finanziari o con l'offerta di opportunità di lavoro o di servizi a favore della cooperativa o dei suoi soci.

Art. 30

Formula organizzativa

1. Nel rispetto delle forme costitutive societarie contenute nel codice civile, la natura di cooperativa di comunità risulta:
 - a) dall'atto costitutivo in cui nella ragione sociale compaia il sintagma "cooperativa di comunità";
 - b) dalla sede legale e, eventualmente, operativa nel territorio di riferimento che risulti essere a rischio spopolamento o impoverimento;
 - c) dalla necessaria presenza nella compagine di persone fisiche risiedenti nel territorio di riferimento;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- d) se sussiste la finalità di cui all'articolo 31, dalla necessaria presenza nella compagine sociale di persone fisiche o di gli enti di cui all'articolo 29, comma 2 che sono direttamente riconducibili alle finalità perseguite dalla cooperativa di comunità;
- e) se sussiste la finalità di cui all'articolo 31, dalla necessaria presenza nella compagine sociale di persone fisiche o di enti di cui all'articolo 29, comma 2 che hanno le capacità tecniche ed economiche per soddisfare i bisogni, direttamente o indirettamente, che costituiscono le finalità perseguite dalla cooperativa di comunità;
- f) costituisce condizione di esistenza della cooperativa sociale, da comprovare secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale, la presenza di adeguate risorse tecniche ed economiche in relazione agli scopi da perseguire.

Art. 31

Finalità perseguite

- 1. Le cooperative di comunità devono produrre beni o servizi non presenti nel territorio di riferimento in quanto antieconomici oppure devono produrre beni o servizi che consentano, in via ancillare, la fruizione di beni o servizi da parte della collettività che diversamente non sarebbero a loro accessibili o lo sarebbero ad un costo maggiore;
- 2. Le cooperative di comunità possono anche avere la finalità di valorizzare le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni culturali, ambientali e comuni presenti nella comunità.

CAPO II

Progetti integrati e promozione

Art. 32

Progetti integrati

- 1. Le cooperative di comunità per corrispondere in modo adeguato alle esigenze delle comunità, possono predisporre progetti integrati che riguardano, in tutto o in parte, le seguenti attività, riferite alle comunità interessate:
 - a) valorizzazione dei beni comuni, culturali e ambientali;
 - b) cura e valorizzazione dell'ecosistema comunitario;
 - c) difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali;
 - d) produzione e gestione di servizi finalizzati all'utilizzo degli stessi da parte degli appartenenti alla comunità o in via strumentale alla produzione di beni o servizi che consentano l'accesso di beni o servizi da parte della collettività che diversamente non sarebbero a loro accessibili o lo sarebbero ad un costo maggiore;
 - e) promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche;
 - f) promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche locali tipiche.
- 2. A garanzia e tutela della cooperativa, dei soci e dei lavoratori le cooperative di cui al presente titolo indicano nei progetti di cui al comma 1 la tipologia, la durata e l'oggetto dei contratti nonché il numero delle unità di personale dedicate al medesimo.
- 3. Se la predisposizione e realizzazione di progetti integrati richiede l'intervento di enti pubblici, a partire dagli enti locali nel cui territorio hanno sede le cooperative di comunità, la Regione, per agevolare l'attività delle cooperative medesime, predispone schemi di convenzione tipo, riguardanti i rapporti fra le cooperative di comunità e le amministrazioni pubbliche coinvolte, approvati con deliberazione della Giunta regionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 33

Sostegno regionale ai progetti integrati

1. La Regione sostiene l'attività delle cooperative di comunità attraverso contributi destinati alla realizzazione dei progetti integrati.
2. I contributi di cui al comma 1 possono consistere in finanziamenti agevolati, contributi in conto gestione e in conto capitale nonché incentivi alla creazione di nuova occupazione, in relazione al contenuto del progetto integrato.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per il sistema cooperativistico di cui all'articolo 6, stabilisce le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità dei progetti, con deliberazione della Giunta regionale nonché le tipologie di spese ammissibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Nel caso in cui la cooperativa di comunità non predisponga un progetto integrato o lo stesso non sia ammesso o finanziato, è fatta salva la possibilità per le cooperative di accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa in vigore in materia di cooperazione o relativa ai diversi settori di attività.

Art. 34

Promozione dell'attività delle cooperative di comunità

1. Riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione, nel rispetto del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - a) disciplina, anche approvando specifici schemi di convenzione-tipo, i rapporti tra le cooperative di comunità e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;
 - b) riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto attivo per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;
 - c) individua d'intesa con i comuni singoli o associati i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di appalti di lavori e/o servizi;
 - d) può concedere in uso alle cooperative di comunità edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla normativa statale e regionale.

TITOLO VIII

Vigilanza sulle cooperative

Art. 35

Ruolo della Regione nella vigilanza sull'attività cooperativistica

1. La Regione supporta e collabora con i competenti organi ministeriali nella loro attività di vigilanza prevista dal decreto legislativo n. 220 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'ausilio di cui al comma 1 può concretizzarsi anche attraverso il trasferimento di funzioni in materia di revisione cooperativistica, da attuarsi mediante lo strumento dell'esercizio di potestà a seguito di delega amministrativa, in ottemperanza degli articoli 5 e 6 dello Statuto.
3. A seguito del trasferimento di funzioni di cui al precedente comma 2, la Regione si avvale delle competenze e capacità organizzative sviluppate dalle associazioni di rappresentanza cooperativistica per lo svolgimento dell'attività di revisione di tutte le imprese cooperative aventi sede in Sardegna.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. La Regione, con delibera della Giunta Regionale e con riferimento al precedente comma 3, disciplina i criteri di assegnazione delle imprese cooperativistiche da revisionare non aderenti alle associazioni di rappresentanza cooperativistica riconosciute ai sensi del precedente art. 4, assicurando il monitoraggio e la valutazione delle attività di vigilanza svolte.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 36

Rispetto della normativa dell'Unione europea

1. Ai provvedimenti di attuazione della presente legge che prevedono misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica è data esecuzione dopo l'autorizzazione da parte della Commissione europea oppure dopo la scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge che comportano misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea.
3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Art. 37

Abrogazioni

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della L.R. 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica);
 - b) la legge regionale 6 agosto 1970, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, concernente la costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo della attività cooperativistica);
 - c) la legge regionale n. 16 del 1997;
 - d) il comma 33 dell'articolo 8 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008));
 - d) il comma 39, dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
 - e) la legge regionale 15 dicembre 2018, n. 35 (Azioni generali a sostegno delle cooperative di comunità).
2. Fino a quando non sono adottate le deliberazioni della Giunta regionale di attuazione, rimangono in vigore le misure di finanziamento previste dall'art. 4 della legge regionale n. 5 del 1957, a favore delle cooperative e loro Consorzi nonché a favore delle associazioni di rappresentanza cooperativistica e dall'articolo 19, della legge regionale n. 16 del 1997.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 38

Clausola di invarianza finanziaria

1. La Regione e le altre pubbliche amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci.
2. A seguito del trasferimento delle funzioni amministrative di vigilanza di cui all'articolo 35, ai maggiori oneri così generati, si fa fronte mediante gli introiti derivanti dai contributi di revisione.

Art. 39

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione, fatta eccezione per gli articoli da 9 a 12, che sono efficaci dal dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. I lavoratori assunti con lo status di lavoratore svantaggiato in conformità della definizione offerta dall'art. 24, della legge regionale n. 16 del 1997 con almeno dodici mesi di anzianità continuativa alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a fruire dei benefici contributivi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 381 del 1991 per tutta la durata del loro rapporto lavorativo con la cooperativa sociale.